

N. 1/2019 R.G.



TRIBUNALE DI CUNEO

Il Giudice

Vista la proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti presentata da MADDALENA Sara n. Torino 21.1.1975 res Cuneo –difesa e rappresentata da avv Giulio Magliano

vista la documentazione depositata;

VISTA la relazione dell'OCC e la integrazione richiesta dall'ufficio

rilevato che la proposta soddisfa i requisiti di cui agli artt. 7, 8 e 9 l. 27.01.2012, n. 3;

visto l'art. 12 BIS l. n. 3/2012

FISSA

per la comparizione del debitore istante e dei creditori l'udienza del

29.10.19 h 11.00

dispone

la comunicazione della proposta e del presente decreto ai creditori almeno trenta giorni prima del giorno fissato per l'udienza, con le modalità previste dall'art. 1 bis, l. 3/2012, a cura del O.C.C

stabilisce

la pubblicazione della proposta e del presente decreto sul sito del Tribunale di Cuneo

dispone

ai sensi dell'art 12 bis comma 2 l.3712 che sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, né disposti sequestri conservativi, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; la sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili.

Si comunichi.

Cuneo 23/09/2019

Il Giudice

dr. N.Fiorello

